

MOZIONE SUL PROCESSO CIVILE

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania, premesso che le principali cause di endemica sofferenza del processo civile sono da individuarsi nelle carenze di risorse e strutturali in cui i giudici sono costretti ad operare (anche a causa della mancata realizzazione di un efficiente «ufficio per il processo»), propone alcuni interventi normativi che potrebbero rendere più efficiente, e soprattutto effettivo, lo svolgimento del processo, anche maggiormente valorizzando il ruolo del difensore.

In particolare propone:

- a) di potenziare le opportunità di istruzione preventiva, indipendentemente dalle esigenze d'urgenza, con forte valorizzazione del ruolo del difensore e delle Istituzioni forensi;
- b) la revisione della disciplina in materia di condizioni di procedibilità affidate all'esperimento della mediazione o della negoziazione assistita, attraverso l'unificazione delle ipotesi di obbligatorietà e il loro reciproco potenziamento, nonché l'applicazione agli stessi dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato;
- c) di valorizzare e potenziare il ruolo dei difensori nella fase preparatoria del giudizio volta alla definizione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, anche prevedendo che la condizione di procedibilità di cui alla lettera b) che precede possa essere assolta nel corso del processo dopo gli atti introduttivi, ferma l'inderogabile necessità di salvaguardare la possibilità per tutte le parti, successivamente gli atti introduttivi, di svolgere, con due ulteriori memorie, i temi di cui all'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c.;
- d) la generalizzata applicazione dello schema decisorio previsto dall'art. 281 *sexies* c.p.c., con previsione della facoltà del deposito di memoria a richiesta di parte;
- e) di dare rilevanza alla contumacia ed alla non opposizione del convenuto affinché il giudice, nelle controversie relative a diritti disponibili, possa decidere la causa con sentenza semplificata;
- f) allo scopo di assicurare la specializzazione (e quindi la migliore qualità delle decisioni), di limitare la competenza del Giudice di Pace alle sole controversie relative a condominio degli edifici, risarcimento danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti sino al limite di valore di € 50.000,00 ed opposizioni alle sanzioni amministrative (escluse quelle per le quali attualmente è competente il tribunale);
- g) di rivedere l'attuale struttura del giudizio d'appello, ipotizzando le seguenti linee di riforma: 1) introduzione del giudizio con ricorso da notificarsi all'appellato, con successiva iscrizione a ruolo e formazione del fascicolo telematico; 2) costituzione dell'appellato mediante controricorso da notificarsi all'appellante e successivo deposito nel fascicolo telematico; 3) abrogazione degli artt. 347, comma 1, 348, 348 bis, 348 ter nonché dell'art. 436 bis c.p.c.; 4) trattazione del giudizio in forma camerale, con facoltà delle parti di chiedere l'immediata trattazione di questioni preliminari, di depositare memorie conclusive ovvero di richiedere la discussione orale;
- h) di introdurre la possibilità di emissione di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo da parte dell'Avvocato del creditore nei casi di cui all'art. 634 cpc., offrendo al creditore la possibilità di avere in tempi rapidi, e con minori costi, un provvedimento monitorio e ferma la possibilità di opposizione avanti l'autorità giudiziaria;
- i) la riformulazione della disciplina in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per regolare in senso maggiormente garantista la fase sommaria del giudizio di opposizione con la previsione, fra l'altro, della reclamabilità (ai sensi dell'art. 669 terdecies) dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.;
- j) si propone, infine:
 - 1) l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 47 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Rito Fornero);
 - 2) l'estensione della negoziazione assistita alle controversie di cui all'articolo 409 c.p.c.;
 - 3) la previsione di maggiori facoltà per gli avvocati

nell'ambito delle procedure esecutive (fra le quali, la possibilità di notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi e di quello immobiliare); 4) la possibilità per gli avvocati di essere incaricati della redazione dell'inventario di beni nelle procedure ex art. 769 c.p.c..

Il Congresso da mandato al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta utile per l'accoglimento dei richiesti correttivi.